

Statuto comunale

Comune di Lurago d'Erba



Provincia di Como

Indice

Preambolo.....	3
PARTE PRIMA.....	4
PARTE SECONDA	9
PARTE TERZA.....	15
PARTE QUARTA.....	18
PARTE QUINTA.....	21
PARTE SESTA	24
PARTE SETTIMA	29
PARTE OTTAVA.....	31

Preambolo

Il territorio del comune di Lurago d'Erba fu frequentato fin da epoche remote.

Nel Medioevo entrò a far parte del *Contado dell'Alto Milanese*, nell'ambito territoriale del Ducato di Milano; l'area era contraddistinta dalla presenza di minuscole comunità agricole, amministrativamente separate le une dalle altre, seppur dipendenti da feudatari o monasteri.

Ogni complesso rurale, caratterizzato dal forte senso di appartenenza di ciascuno dei suoi abitanti, provvedeva autonomamente al soddisfacimento dei propri fabbisogni materiali. Alcune di queste antiche cascine ebbero probabilmente una funzione militare di difesa.

Nel 1751, il comune di Lurago comprendeva i *cassinaggi* di *San Giorgio*, la *Casetta*, la *Cadè* (che attualmente fa parte del comune di Lambrugo), *Li Ronchi*, *Cabassa*, *Caregiola*, *Fornace*, *Monticello* e *Cavolta*. Gli venne aggregata poi gran parte di *Calpuno*.

Nel 1753, al comune di Colciago, allora entità autonoma e separata, già comprendente *Cascina Longura*, vennero associate le comunità di *Cascina Marzetta*, *Cascina Careggia*, *Cascina Visconti* e la porzione territoriale rimanente di *Calpuno*.

Gli antichi Comuni di Lurago e di Colciago ed uniti, aggregandosi ufficialmente il 1° novembre 1883 per volontà reciproca, diedero vita all'attuale assetto territoriale del comune di Lurago d'Erba.

A livello diocesano, il territorio del comune di Lurago d'Erba, all'interno del quale sorgono le chiese di San Giovanni Evangelista, Santo Stefano e San Giorgio (oggi alienata), dopo la soppressione dell'antica Pieve di Incino avvenuta nel 1972, fa parte del Decanato di Erba.

Nel corso del secolo scorso le cascine che componevano i comuni di Colciago e Lurago si sono trasformate in agglomerati sempre più ampi; alcune si sono ampliate maggiormente unendosi a quelle vicine senza un riconoscimento preciso dei confini nella toponomastica ufficiale. Questa trasformazione ha portato a perdere nell'uso comune la dizione "cascina" conservando solo il nome e assumendo in modo improprio e non ufficiale la dizione frazione; in questo gruppo si possono considerare: *Calpuno*, *Careggia*, *Careggiotto*, *Colciago*, *Lurago centro*, *San Giorgio*, *Sant'Andrea*. Nel gruppo che, pur nello sviluppo, hanno mantenuto lo stile della cascina si possono annoverare *Careggiola*, *Casalta*, *Caseta*, *Costone*, *Longura*, *Monticello*, *Pioppette*.

La comunità di Lurago d'Erba è costituita dai residenti nel territorio comunale.

Nell'esercitare la propria autonomia e nel disciplinare il proprio ordinamento comunale, anche mediante i propri organi di governo, la comunità locale si ispira ai principi sanciti dalla Costituzione e dalle altre fonti normative superiori, nonché dalle carte sovranazionali in tema di diritti e libertà riconosciute dalla Repubblica Italiana, fra le quali individua in particolar modo la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo (ONU, 1948), la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (1950), la Convenzione sui Diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (ONU, 1989), la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (2000) e la Convenzione sui Diritti delle Persone con disabilità (ONU, 2006), così come approvate e successivamente

modificate.

Il comune di Lurago d'Erba, istituzione autonoma entro l'unità della Repubblica, è l'ente locale che rappresenta la propria comunità e ne persegue gli interessi generali, cura e promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico, assicurando particolare sostegno ai soggetti più deboli e puntando, attraverso azioni positive, al superamento delle discriminazioni anche di genere ed al consolidamento di condizioni di pari opportunità fra i propri cittadini.

Il comune tutela il proprio territorio e l'ambiente, contemperando lo sviluppo della comunità locale e la salvaguardia degli equilibri sociali ed ambientali;

Il comune promuove e garantisce la partecipazione dei cittadini, in forma singola o associata, alle scelte amministrative, politiche, culturali, sociali ed economiche. Nella consapevolezza del ruolo svolto all'interno della comunità dai cittadini dell'Unione Europea e dagli stranieri regolarmente soggiornanti, il comune promuove forme di partecipazione di costoro alla vita pubblica locale, nonché assicura a tutti i soggetti regolarmente presenti sul territorio nazionale forme di partecipazione alle decisioni che li coinvolgano direttamente, quali lavoratori, studenti, o fruitori di servizi nell'ambito del territorio comunale.

PARTE PRIMA

Il comune, principi, funzioni e compiti

Art. - 1 Il comune: fini ed attribuzioni

1. Il comune di Lurago d'Erba è l'ente locale territoriale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2. Il comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito del proprio statuto, dei propri regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

3. Il comune è titolare di funzioni proprie e di quelle conferitegli con legge dello Stato e della regione, secondo il principio di sussidiarietà.

4. Il comune svolge le funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro aggregazioni sociali, di cui favorisce la formazione e sostiene l'opera, se dotate di un'organizzazione interna coerente con i principi sanciti dal presente Statuto e dalle altre fonti normative cui lo stesso rinvia.

5. Il comune, per quanto di sua competenza e nel rispetto delle norme prevalenti, con il presente statuto e la normativa comunale garantisce la presenza di entrambi i sessi nella giunta e negli organi collegiali non elettivi del comune, degli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti, promuovendo condizioni di pari opportunità tra uomo e donna.

Art. - 2 Territorio, sede, stemma, fascia tricolore

1. Il territorio comunale ha una superficie di 4,65 kmq e confina con i territori dei comuni di Monguzzo e Merone a nord, di Inverigo a sud, di Inverigo e Lambrugo ad est, di Anzano del Parco e Alzate Brianza ad ovest.

2. La sede istituzionale del comune di Lurago d'Erba è fissata presso il palazzo municipale.

3. Presso la stessa sede si riuniscono, ordinariamente, tutti gli organi e le commissioni comunali, salvo che l'atto istitutivo e/o disciplinante il funzionamento degli stessi preveda che le riunioni si tengano in luoghi diversi dalla sede del comune.

4. Solo in via eccezionale, per esigenze particolari da indicarsi nel relativo provvedimento, l'organo di governo istitutivo delle assemblee di cui al comma 4, può autorizzare lo svolgimento delle riunioni degli stessi in altra sede.

5. Il comune di Lurago d'Erba ha un proprio gonfalone ed un proprio stemma, la cui approvazione risale al 17 giugno 1937; gli stessi sono rappresentati graficamente negli allegati A e B del presente Statuto.

6. Il distintivo del sindaco di Lurago d'Erba è la fascia tricolore, completata dallo stemma della Repubblica e dallo stemma del comune.

7. L'uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è demandato esclusivamente all'amministrazione comunale ed è disciplinato dalla legge e da apposito regolamento.

8. L'uso dello stemma da parte di associazioni ed enti operanti nel territorio comunale può essere autorizzato con deliberazione della giunta, nel rispetto delle norme vigenti.

Art. - 3 Principi di azione

NOTIZIA DEI PRINCIPI

1. Il comune fonda la propria azione sul rispetto dei dettami fondamentali indicati dalla Costituzione e dalle altre norme e carte sovranazionali richiamate nel preambolo, facendo propri in particolare i principi di libertà, eguaglianza, giustizia e solidarietà cui tutti gli uomini aspirano ed hanno diritto.

2. Il comune ispira la propria azione, conformemente alle disposizioni richiamate, ai valori umani imprescindibili quali il rispetto della persona umana, la convivenza civile e la tolleranza, operando attivamente per il definitivo superamento delle discriminazioni basate su sesso ed orientamenti o preferenze sessuali, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali delle persone, promuovendo la piena integrazione ed inclusione delle minoranze in condizioni di eguaglianza.

3. Il comune, nel perseguire lo scopo di garantire i diritti e la piena eguaglianza di tutti i cittadini, assicura l'imparzialità dell'azione amministrativa e promuove tutte le iniziative e le azioni finalizzate al superamento degli squilibri economici, sociali, civili e culturali che impediscono, di fatto, il pieno sviluppo della persona umana.

4. Nell'adottare i criteri e gli strumenti richiesti dall'esercizio delle proprie funzioni, il comune presceglie quelli in grado di garantire la maggior economicità, efficacia, efficienza, pubblicità e trasparenza, secondo le modalità previste dalla legge e dalle norme in materia, assicurando il buon andamento dell'attività amministrativa.

5. Nel perseguire i propri obiettivi, il comune pone la programmazione degli stessi quale metodo primario per una gestione efficiente ed efficace dell'attività amministrativa.

6. L'attività degli organi di governo comunali, nel rispetto delle normative in materia, è improntata alla massima trasparenza ed oggetto di adeguata informazione ai cittadini, imprescindibile al fine di garantire la consapevole ed effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività amministrativa ed alle iniziative promosse sul territorio.

Art. - 4 Funzioni

1. Il comune ed i propri organi di governo, nello svolgimento delle funzioni proprie e di quelle attribuitegli con provvedimento di fonte statale o regionale, si impegna affinché siano sempre perseguite la rappresentanza, la cura e la crescita sociale, civile e culturale della propria comunità e di tutti i soggetti che, regolarmente presenti sul territorio nazionale, operino nel territorio comunale o abbiano contatti continuativi con lo stesso per motivi di lavoro, studio o di fruizione di servizi offerti nel medesimo territorio;

2. Nell'esercizio delle proprie funzioni e nel perseguimento degli obiettivi di cui al primo comma, gli organi di governo favoriscono l'insediamento e lo sviluppo delle attività economiche imprenditoriali, commerciali, agricole e professionali, prestando attenzione e garantendo il rispetto e la conservazione dell'ambiente naturale, del territorio, del patrimonio culturale e paesaggistico comunale.

3. In attuazione di quanto stabilito dai commi precedenti, gli organi di governo:

- a. pianificano e programmano le proprie attività, anche attraverso forme di collaborazione con soggetti pubblici, privati ed associazioni operanti sul territorio, cooperando altresì con gli altri enti locali territoriali nelle ipotesi previste dalla legge;
- b. promuovono il diritto allo studio, alla formazione permanente ed al lavoro, ponendo in essere tutte le iniziative richieste dal sostegno alla piena occupazione dei suoi cittadini ed attivandosi concretamente per la completa valorizzazione del lavoro femminile;
- c. promuovono e salvaguardano il diritto alla salute dei cittadini e della comunità, preservando la vivibilità del territorio e sensibilizzando la cittadinanza al pieno rispetto dell'ambiente circostante ed alla tutela degli animali presenti;
- d. promuovono lo sviluppo e favoriscono l'integrazione delle diverse formazioni sociali attive sul territorio con quella complessiva comunale, nel rispetto dei diritti, degli ambiti e delle peculiarità di ciascuna, nonché dei diritti di ogni cittadino;
- e. promuovono rapporti di collaborazione e scambio culturale e commerciale con altre comunità locali, anche di altre nazioni, nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali e secondo le modalità stabilite dall'ordinamento nazionale; in tal senso riconoscono nei gemellaggi una valida modalità di istituzione e rafforzamento dei predetti rapporti;

4. A titolo esemplificativo e non esaustivo, gli organi di governo svolgono le funzioni

amministrative ed i compiti seguenti:

- a. pianificazione territoriale dell'area comunale, nel rispetto del necessario equilibrio fra sviluppo economico e sociale del territorio e conservazione dell'ambiente naturale e del contesto paesaggistico;
- b. gestione della viabilità e regolazione del traffico e dei trasporti, garantendo il minor impatto sul territorio ed incoraggiando la circolazione dei pedoni e dei mezzi di trasporto meno inquinanti;
- c. sostegno allo sviluppo economico imprenditoriale, commerciale, agricolo e professionale, favorendo la semplificazione delle incombenze amministrative comunali gravanti sugli operatori di tali settori;
- d. sostegno alla formazione scolastica ed all'avviamento al lavoro, anche mediante l'istituzione di sussidi destinati ai più meritevoli e meno abbienti;
- e. tutela e valorizzazione del patrimonio storico, culturale, paesaggistico ed ambientale, anche attraverso collaborazioni con gli istituti scolastici presenti sul territorio e gli enti e le associazioni operanti in tali settori;
- f. sostegno e valorizzazione delle attività sportive e ricreative ispirate dai valori del rispetto della persona umana, della convivenza civile e della tolleranza di cui all'art. 3 comma 2;
- g. tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini e dei soggetti presenti sul territorio comunale, anche mediante il ricorso alla polizia amministrativa locale;
- h. tutela idrogeologica, valorizzazione, gestione e salvaguardia delle risorse idriche e del suolo, nonché promozione delle fonti energetiche rinnovabili ed informazione circa l'utilizzo corretto e responsabile delle fonti energetiche;
- i. raccolta dei rifiuti e smaltimento degli stessi nelle forme ecologicamente più sostenibili, favorendo la riduzione della produzione e le operazioni di riciclaggio, massimizzando altresì l'impiego di materiali derivati da procedimenti di riciclo.

5. Al comune competono, per quanto ad esso attribuito dalla legge, le tasse, le imposte, le tariffe ed i contributi sui servizi erogati, esercitando altresì la propria autonomia impositiva e finanziaria per l'esercizio delle finalità previste dal presente statuto, nel rispetto dei regolamenti comunali e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

6. Il comune, nei limiti e secondo le modalità previste dalla legge, può gestire i servizi pubblici locali nelle forme giuridiche definite in economia, in concessione a terzi, per mezzo azienda speciale, per mezzo di istituzione, per mezzo di associazioni e fondazioni costituite o partecipate, mediante collaborazione tra Amministrazioni pubbliche, per mezzo di società per azioni a capitale misto o di società per azioni "in house", per mezzo di altre eventuali tipologie individuate dalla legge e secondo le modalità ivi previste.

Art. - 5 Compiti del comune per servizi di competenza statale

1. Il comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile e di statistica; le relative funzioni sono esercitate dal sindaco quale ufficiale di governo;

2. Competono al comune, nella figura del sindaco, le funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, da svolgersi in modo organizzato anche attraverso personale specializzato.

3. Il comune svolge altresì gli ulteriori servizi di competenza statale e regionale affidatigli dalla legge o per lo svolgimento dei quali venga delegato.

PARTE SECONDA

Ordinamento istituzionale

Art. - 6 Organi di governo

1. Sono organi di governo del comune il consiglio, la giunta, il sindaco.

Art. - 7 Consiglio comunale

1. Il consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico - amministrativo: esercita le attribuzioni ad esso conferite dall'art. 42 D. Lgs. n. 267/2000, nonché adotta i provvedimenti previsti dalla legge, che ne precisa le competenze.

2. L'elezione del consiglio comunale, la sua durata in carica, la composizione ed il numero dei consiglieri, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza dei suoi componenti sono regolate dal D. Lgs. n. 267/2000.

3. Il consiglio è presieduto dal sindaco, cui compete la convocazione e la direzione dei lavori e delle attività dell'organo.

4. Le funzioni vicarie di presidente del consiglio comunale sono esercitate dal Vice Sindaco ed in sua assenza dal consigliere anziano per voti, come individuato dall'art. 40 comma 2 D. Lgs. n. 267/2000

5. Il funzionamento del consiglio comunale, nel quadro dei principi stabiliti dal presente statuto è disciplinato da apposito regolamento, approvato e modificato dal consiglio medesimo con votazione presa a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

6. Il regolamento per il funzionamento del consiglio comunale disciplina gli aspetti di cui all'art.38 del D.Lgs. n.267/2000 e stabilisce le modalità con cui il presidente del consiglio comunale provvede alla convocazione delle sedute, nonché assicura adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio comunale; nell'individuazione del mezzo di comunicazione da impiegare per le finalità indicate, tale regolamento presceglie lo strumento in grado di garantire certezza e celerità nel recapito, nonché la maggiore economicità rispetto alle risorse comunali, avuto riguardo all'attività d'informazione nel complesso, e non con riferimento alla singola comunicazione.

7. Il consiglio comunale si riunisce in sedute ordinarie, straordinarie o d'urgenza; in prima o in seconda convocazione; in seduta pubblica o segreta; è il regolamento per il funzionamento del consiglio comunale a stabilire quando e quale tipologia di seduta debba tenersi, in relazione agli argomenti trattati ed alle circostanze che si ritengono rilevanti.

8. Il consiglio comunale, oltre a costituire le commissioni consiliari previste dalla legge, può istituirne nel proprio seno altre, permanenti o temporanee, anche a fini di indagine sull'attività dell'amministrazione, rispettando nella formazione il criterio proporzionale rispetto alle liste presenti in consiglio, nonché garantendo la presenza di entrambi i sessi e, in particolare, facendo in modo che nessuno dei due sessi possa essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati, o, in ogni caso, dalla normativa vigente al momento dell'elezione degli organi di governo.

Nel rispetto dei medesimi principi il consiglio comunale, al fine di coadiuvare la propria azione, può istituire delle commissioni composte, anche solo in parte, da soggetti estranei al consiglio, ma aventi i requisiti di eleggibilità a consigliere.

9. Nell'ambito di esercizio della potestà consiliare ed alla luce dei principi stabiliti nel comma precedente, le modalità di istituzione delle commissioni, i compiti che alle stesse possono essere demandati, la loro composizione, il loro funzionamento e la loro durata sono disciplinati dal regolamento per il funzionamento del consiglio comunale.

10. Le commissioni consiliari aventi funzioni di controllo e di garanzia, ove costituite, sono presiedute da un consigliere comunale facente parte della minoranza. Il regolamento per il funzionamento del consiglio comunale e le ulteriori norme comunali operanti in materia garantiscono che la presidenza di dette commissioni spetti alle opposizioni, disciplinando coerentemente la procedura di votazione.

11. Il consiglio comunale, nel corso della prima seduta successiva alla celebrazione delle elezioni comunali, procede alla convalida dei consiglieri eletti e del sindaco, giudicando altresì delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 D. Lgs. n. 267/2000 e delle norme dallo stesso richiamate e/o vigenti in materia.

12. Il consiglio comunale esamina e si pronuncia con una votazione sul programma relativo alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato; tale programma, redatto dal sindaco sentita la giunta, può essere alternativamente presentato dal sindaco stesso nel corso della prima seduta del consiglio, ovvero consegnato dal sindaco ai capi gruppo consiliari nel termine di tre mesi dalla prima seduta del consiglio comunale; la votazione da parte del consiglio comunale avviene al termine dell'esposizione del programma e previo intervento dei consiglieri che richiedano di rendere dichiarazioni, ovvero, nell'ipotesi di consegna ai capi gruppo consiliari, entro 30 giorni dalla comunicazione.

13. Il consiglio comunale definisce annualmente le linee programmatiche con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell'atto deliberativo dovranno essere espressamente dichiarati coerenti con le predette linee, con adeguata motivazione degli eventuali scostamenti.

14. Il consiglio comunale, ai sensi dell'art. 193 comma 2 D. Lgs. N. 267/2000, provvede con delibera ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità, e comunque almeno una volta all'anno. Il Consiglio dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adotta contestualmente i provvedimenti necessari.

Art. - 8 Consiglieri comunali

1. I consiglieri comunali rappresentano l'intero comune ed esercitano le proprie funzioni senza vincolo di mandato.

2. I diritti di cui godono i consiglieri nell'esercitare le proprie funzioni sono indicati dall'art. 43 D. Lgs. n. 267/2000.

3. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione dell'elezione ovvero, in caso di surrogazione, non appena viene adottata dal Consiglio la relativa deliberazione. La proclamazione degli eletti alla carica di consigliere comunale è effettuata dal Presidente

dell'ufficio elettorale centrale a compimento delle operazioni elettorali.

Lo *status* di consigliere comunale perdura sino all'elezione del nuovo consiglio comunale, fatte salve le ipotesi di mancata convalida da parte del consiglio comunale indicate dall'art. 7 comma 12 del presente statuto e dalle norme da esso richiamate, dimissioni, decadenza, morte del consigliere e di ogni ipotesi altra prevista dalla legge.

4. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell'articolo 141 D. Lgs. n. 267/2000.

5 La decadenza dalla carica di consigliere, oltre alle ipotesi previste dalla legge, può conseguire alla mancata partecipazione a 3 sedute consecutive, ovvero a 6 sedute anche non consecutive nell'arco di un biennio, in assenza di cause giustificative.

6. Nelle ipotesi previste dal comma precedente, il procedimento volto alla dichiarazione di decadenza si svolge nelle forme previste dall'art. 69 D. Lgs. n. 267/2000 in tema di contestazione delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, alle quali si rinvia integralmente.

7. Ai sensi dell'art. 67 D. Lgs. n. 267/2000, non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità gli incarichi e le funzioni conferite ad amministratori del comune previsti da norme di legge, statuto o regolamento in ragione del mandato elettivo; le modalità di elezione e/o nomina sono stabilite dal regolamento per il funzionamento del consiglio comunale.

8. Le indennità, il rimborso di spese e l'assistenza in sede processuale per fatti connessi all'espletamento delle proprie funzioni sono regolati dalla legge.

Art. - 9 Giunta

1. La giunta collabora con il sindaco nel governo del comune, nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio e nella realizzazione del programma di governo approvato dal consiglio comunale e di cui all'art. 7 comma 13 del presente statuto; compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2 D. Lgs. n. 267/2000, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dal presente statuto, del sindaco; svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio; adotta altresì il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio, nonché gli ulteriori regolamenti attinenti l'organizzazione del personale, nonché quelli rimessi per legge alla sua competenza.

2. La giunta è composta dal sindaco, che la presiede e ne convoca le sedute, e da un numero di assessori non superiore a quello indicato dalla normativa vigente al momento della

nomina.

3. I componenti della giunta sono nominati dal sindaco fra i consiglieri eletti, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini indicato dalla normativa vigente; compete altresì al sindaco la nomina di un vicesindaco, da scegliersi fra i componenti della giunta; i nominativi dei componenti della giunta e del vicesindaco sono comunicati dal sindaco al consiglio comunale nel corso della prima seduta successiva alla elezione.

4. Ai sensi dell'art. 47 comma 4 D. Lgs. n. 267/2000 ed in parziale deroga rispetto al comma precedente, è riconosciuta al sindaco la facoltà di nominare alla carica di assessore cittadini non facenti parte del consiglio comunale, purché in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.

5. Nell'esercizio della facoltà prevista dal comma precedente, il sindaco nomina alla carica di assessore cittadini dalle comprovate competenze culturali e tecnico-amministrative. Gli assessori così nominati partecipano alle sedute del consiglio comunale senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il numero legale per la validità delle riunioni.

6. Il coniuge, il convivente *more uxorio*, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado del sindaco non possono far parte della giunta, né essere nominati rappresentanti del comune.

7. La giunta opera attraverso deliberazioni collegiali; per la validità delle stesse è richiesta la partecipazione di almeno metà dei suoi componenti, compreso il Sindaco, determinata per eccesso. La delibera è assunta a maggioranza degli assessori presenti, salve le ipotesi in cui la legge o il presente statuto dispongano diversamente. In caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi presiede la seduta in sua vece.

8. La giunta si riunisce in assenza di pubblico. Tuttavia, qualora la giunta debba affrontare problematiche richiedenti particolari competenze tecnico-giuridiche, il sindaco, anche su richiesta di un assessore, può consentire la partecipazione alle riunioni di soggetti dalle comprovate capacità nelle materie interessate, affinché possano favorire la completa disamina delle problematiche. I soggetti non componenti la giunta partecipano alle riunioni senza diritto di voto e per il solo tempo richiesto dall'esame degli aspetti tecnico-giuridici, non assistendo in ogni caso alle deliberazioni.

9. Al fine di coadiuvare la propria azione, la giunta può deliberare la formazione di gruppi di studio composti da persone aventi i requisiti di eleggibilità a consigliere, attribuendo agli stessi compiti di studio e di proposta nelle problematiche o questioni sottoposte al suo approfondimento; i gruppi di studio rispondono direttamente alla giunta, destinataria unica dell'esito dei lavori svolti dai gruppi; la giunta, a propria discrezione, dispone degli elaborati senza vincolo alcuno; la durata e la composizione dei gruppi di lavoro, nonché le questioni demandate al loro esame, sono indicate nella delibera istitutiva del singolo gruppo; i gruppi di studio decadono in ogni caso con lo scioglimento della giunta che li ha nominati; nell'esercizio delle proprie funzioni e nell'ambito delle materie di competenza, i gruppi ed i loro componenti hanno diritto di ottenere dagli uffici e dalla giunta comunale atti, notizie, informazioni utili allo svolgimento dei compiti ad essi conferiti, assicurando il trattamento degli stessi nel rispetto della normativa; la partecipazione ai gruppi di studio non prevede la corresponsione di alcun emolumento.

10. Le delibere della giunta devono essere pubblicate con le forme e le modalità previste dalla normativa vigente.

11. Salve le incompatibilità previste dalla legge, i componenti la giunta comunale devono astenersi dal partecipare alla discussione ed all'adozione di delibere, ovvero di qualsivoglia atto amministrativo, anche di mero indirizzo, che abbia quale possibile esito il conseguimento di un diretto vantaggio economico, concreto e specifico, per sé o per l'attività imprenditoriale, commerciale e/o professionale svolta, in forma singola o associata, quale persona fisica, quale ditta individuale ovvero quale socio e/o amministratore di persone giuridiche.

12. I componenti la giunta comunale sono in ogni caso tenuti a segnalare alla giunta tutte le situazioni in cui l'adozione di un particolare provvedimento o atto amministrativo, anche di indirizzo, possa comportare un interesse patrimoniale, concreto e specifico, proprio, del coniuge, del convivente *more uxorio*, ovvero dei parenti ed affini entro il 4° grado, consentendo così la verifica della sussistenza, nell'ipotesi di interesse proprio di cui al comma precedente, dell'obbligo di astensione.

13. Gli assessori comunali competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività di libera professione in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.

14. Alla violazione degli obblighi previsti dai commi 11 e 13 consegue, ad opera del sindaco, la revoca del componente della giunta cui l'inosservanza è addebitata. La violazione dell'obbligo di comunicazione previsto dal comma 12 può comportare la revoca del componente da parte del sindaco. Il sindaco non procede alla revoca del componente qualora, prima dell'emissione del relativo provvedimento, il componente della giunta rassegni le proprie dimissioni nelle forme previste dal comma seguente.

15. Il componente della giunta può rendere le proprie dimissioni dalla carica di assessore con comunicazione presentata per iscritto al sindaco. Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e divengono efficaci a tutti gli effetti con la nomina del sostituto da parte del sindaco, ovvero con l'assunzione da parte di quest'ultimo delle deleghe precedentemente assegnate al componente dimissionario.

Art. - 10 Sindaco

1. Il sindaco è l'organo di governo che rappresenta il comune ed è responsabile dell'amministrazione dell'ente.

2. Il sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti; sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite e/o delegate al comune, al funzionamento degli uffici, dei servizi ed all'esecuzione degli atti.

3. Il sindaco presta davanti al consiglio comunale, nella seduta d'insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

4. Nel rispetto delle modalità stabilite dall'art. 50 D. Lgs. n. 267/2000 il sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni. Il sindaco nomina altresì i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli eventuali

incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge, dagli artt. 109 e 110 D. Lgs. n. 267/2000, nonché dal presente statuto e dai regolamenti comunali in materia.

5. Il sindaco provvede alla sostituzione dei componenti della giunta decaduti, dimissionari o cessati dall'ufficio per altra causa, comunicando al consiglio comunale i nominativi dei membri di nuova nomina nel corso della prima seduta utile. Può altresì revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione successiva al consiglio Comunale.

6. Nelle ipotesi di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco.

7. Nelle ipotesi di impedimento temporaneo, di assenza o di sospensione dall'esercizio della funzione previste dalla legge, il sindaco è sostituito dal vicesindaco, che ne esercita le funzioni. Salve diverse ed inderogabili disposizioni di legge, in caso di impedimento temporaneo o assenza contemporanea del sindaco e del vicesindaco, le funzioni sono esercitate dall'assessore più anziano per voti.

8. Il sindaco può rassegnare le dimissioni dalla carica, presentandole al consiglio, mediante comunicazione inoltrata ai singoli consiglieri dal Segretario Comunale. Le dimissioni diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del consiglio.

9. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi dell'articolo 141 D. Lgs. n. 267/2000.

10. Lo scioglimento del consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del sindaco nonché della giunta.

PARTE TERZA

Ordinamento degli uffici e del personale comunale

Art. - 11 Ordinamento degli uffici e del personale comunale

1. Salvo quanto previsto dalle fonti comunali negli ambiti disciplinabili dalle stesse, all'ordinamento degli uffici e del personale del comune, compresi i dirigenti ed il segretario comunale, si applicano le disposizioni del D. Lgs. n. 165/2001, le altre disposizioni di legge in materia di organizzazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni nonché quelle contenute nel D. Lgs. n. 267/2000.

2. La Giunta Comunale disciplina l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi con regolamento conforme ai principi stabiliti nel presente statuto, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità, dotando gli stessi dei documenti organizzativi ritenuti opportuni.

Art. - 12 Segretario comunale

1. Il comune, nello svolgimento delle proprie funzioni, si avvale di un segretario comunale iscritto all'albo di cui all'art. 98 D. Lgs. n. 267/2000.

2. Il segretario comunale dipende funzionalmente dal sindaco, che lo nomina con provvedimento adottato non prima di 60 giorni e non oltre 120 giorni dall'insediamento; in assenza di tale provvedimento, è confermato il segretario in servizio presso la sede.

3. Il mandato del segretario termina automaticamente con la cessazione del mandato del sindaco, continuando ad esercitare le funzioni sino alla nomina del nuovo segretario. Il segretario può essere in ogni momento revocato dal sindaco con provvedimento motivato per violazione dei doveri d'ufficio, previa deliberazione della giunta.

4. Il segretario comunale è tenuto a collaborare con il sindaco e gli assessori, favorendo il corretto e celere esplicarsi dell'azione amministrativa;

5. Il segretario svolge attività di consulenza ed assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi del comune in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, al presente statuto ed ai regolamenti;

6. Le funzioni attribuite al segretario comunale, oltre a quelle attribuitegli dal D. Lgs. n. 267/2000 e dalle normative in materia, sono descritte e disciplinate dal regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

7. Il sindaco può conferire al segretario le ulteriori funzioni di cui all'art. 107 D. Lgs. n. 267/2000, ovvero parte di esse.

8. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del segretario comunale sono disciplinati dal contratto collettivo nazionale di lavoro vigente per tempo, nonché dalla legislazione in materia.

Art. - 13 Personale

1. I dipendenti comunali, nello svolgimento delle proprie funzioni, compiti e mansioni sono tenuti ad operare favorendo l'efficienza, l'efficacia ed economicità dell'azione

amministrativa, impegnandosi al raggiungimento degli obiettivi prefissati dagli organi di governo e dai responsabili degli uffici. I responsabili degli uffici si occupano della gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, mediante autonomi poteri di spesa, nonché dell'organizzazione delle risorse umane e strumentali, secondo le direttive imposte dagli organi di governo.

2. I dipendenti, sia titolari di posizione organizzativa che non, sono tenuti a mantenere un comportamento decoroso e consono al ruolo ricoperto ed a quanto previsto dal codice di comportamento dei dipendenti comunali, facilitando per quanto possibile l'esercizio delle funzioni amministrative da parte degli organi di governo e la fruizione dei servizi da parte dell'utenza.

3. Per facilitare il rapporto con i cittadini e per dare certezza dell'azione amministrativa, ogni procedimento deve essere affidato ad un dipendente che assume il ruolo di responsabile del procedimento, referente unico per la pratica affidatagli; il nominativo del responsabile è comunicato ai soggetti interessati dalla pratica. Nel caso di mancata designazione espressa, il responsabile del procedimento coincide con il responsabile di area.

4. La disciplina del personale è riservata alle fonti normative comunali, attuative delle leggi in materia e dei principi stabiliti dal presente statuto. In tal senso, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce l'assetto delle strutture organizzative ed il ruolo del personale, le competenze ed i metodi di gestione operativa finalizzati a garantire, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, nonché secondo principi di professionalità e responsabilità, la realizzazione dei programmi ed il soddisfacimento delle necessità del comune.

5. Nelle materie soggette a riserva di legge la potestà regolamentare del comune si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinarne disapplicazioni durante il periodo di vigenza

6. Il comune si munisce di una dotazione organica che prevede l'attribuzione degli incarichi ai dipendenti in ragione delle specifiche competenze dei singoli. A tal fine l'ente provvede ad organizzare e suddividere il personale in categorie, in ragione degli specifici profili professionali dei dipendenti.

7. Il comune, osservate le leggi in materia, articola i servizi in base alla consistenza dei ruoli organici ed alle competenze richieste dallo specifico settore, disciplinando in tal senso le modalità di conferimento della titolarità degli uffici.

8. L'organizzazione strutturale del comune deve essere funzionale all'attività che concretamente deve essere svolta; tale organizzazione deve garantire, nel rispetto delle norme contrattuali e di legge, la flessibilità e la mobilità dei dipendenti nell'ambito dell'ente, in relazione alle loro mansioni e caratteristiche, nonché alle necessità di copertura dei servizi e di miglior esercizio degli stessi.

9. L'organizzazione deve garantire la produttività e la connessione interfunzionale tra le strutture comunali e tra gli stessi dipendenti di aree ed uffici diversi. Il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dall'ordinamento professionale, perseguendo il miglioramento della funzionalità degli uffici, nonché l'efficienza e l'efficacia sia dell'azione amministrativa che della gestione

delle risorse.

10. Il comune orienta la propria azione affinché venga promosso e realizzato il miglioramento delle prestazioni del personale anche attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti; in tal senso favorisce il conseguimento degli obiettivi prefissati ricorrendo altresì a strumenti premianti, volti al riconoscimento delle professionalità dei singoli dipendenti e della qualità delle prestazioni degli stessi.

11. Il comune tutela la salute e la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività dagli stessi svolte, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008.

Art. - 14 Incarichi esterni

1. Per il conseguimento dei propri programmi il comune si avvale delle proprie strutture o di soggetti privati o pubblici e, per determinati obiettivi, può avvalersi, con convenzioni a termine, di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.

2. La copertura dei posti di responsabile dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato.

3. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la categoria da ricoprire. I contratti di cui al presente comma non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco in carica.

4. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato con provvedimento motivato della giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio del comune e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale.

5. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui il comune dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie.

PARTE QUARTA

Procedimenti amministrativi, servizi, finanza e controlli di gestione

Art. - 15 Procedimenti amministrativi

1. I procedimenti amministrativi, nell'ambito dei principi e delle norme di legge applicabili, si svolgono nelle modalità in grado di garantire la più elevata efficienza, efficacia ed economicità, la necessaria ed adeguata pubblicità, il coinvolgimento degli interessati e l'imparzialità dell'azione amministrativa.

Art. - 16 Servizi e conseguimento dei fini istituzionali

1. I fini istituzionali sono conseguiti mediante l'attività degli organi e degli uffici comunali; i servizi destinati al raggiungimento di tali fini sono effettuati, in base a valutazioni di convenienza economico-operativa e/o di rilevanza sociale, direttamente da organi o uffici comunali, ovvero da consorzi, da società in partecipazione, da soggetti privati, da aziende speciali ed istituzioni di cui alla successiva parte quinta.

2. L'organo di governo competente delibera in merito all'individuazione del soggetto tenuto all'effettuazione del servizio fra quelli di cui al comma precedente, stabilendone altresì, in sede di conferimento dell'incarico, le modalità di esercizio.

3. I servizi riservati in via esclusiva al comune sono stabiliti dalla legge.

4. Il comune, nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.

5. Il comune, a seconda della casistica e dei limiti stabili dalla normativa vigente, può gestire i servizi pubblici nelle seguenti forme:

- in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
- in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
- per mezzo di azienda speciale;
- per mezzo di istituzione;
- per mezzo di società a partecipazione pubblica.
- per mezzo di società a capitale misto

6. Nell'organizzazione dei servizi devono essere comunque assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

7. Il consiglio comunale, nel rispetto delle norme in materia, può deliberare gli atti costitutivi di aziende speciali ed istituzioni per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile, disciplinandone gli statuti. I regolamenti interni ne disciplinano l'organizzazione ed il funzionamento, individuano inoltre le forme e le modalità di gestione.

Art. - 17 Finanza comunale

1. L'ordinamento della finanza locale ed i principi in materia di ordinamento finanziario e contabile del comune sono riservati alla legge dello Stato e stabiliti dalle disposizioni di principio del D. Lgs. n. 267/2000.

2. Al comune è riconosciuta, nell'ambito della finanza pubblica, autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite ed assicurata potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente.

3. La finanza del comune è costituita da:

- a. imposte proprie;
- b. addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali o regionali;
- c. tasse e diritti per servizi pubblici;
- d. trasferimenti erariali;
- e. trasferimenti regionali;
- f. altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
- g. risorse per investimenti;
- h. altre entrate.

4. Con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi sono disciplinati l'organizzazione del servizio finanziario, o di ragioneria; al servizio è affidato il coordinamento e la gestione dell'attività finanziaria.

Art. - 18 Contabilità e servizio economico-finanziario

1. Il comune delibera entro il 31 dicembre di ciascun anno, salvo differimento del termine nelle forme previste dalla legge, il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità.

2. Il bilancio è corredato dagli allegati previsti dall'articolo 172 D. Lgs. n. 267/2000 e da altre norme di legge.

3. I documenti di bilancio devono comunque essere redatti con le modalità indicate dalla normativa vigente.

4. Il responsabile del servizio finanziario o di ragioneria è preposto alla verifica di veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, da iscriversi nel bilancio ed alla verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese e più in generale alla salvaguardia degli equilibri finanziari complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica.

5. Nell'esercizio di tali funzioni il responsabile del servizio finanziario agisce in autonomia nei limiti di quanto disposto dai principi finanziari e contabili, dalle norme ordinamentali e dai vincoli di finanza pubblica.

6. Il regolamento di contabilità disciplina le modalità con le quali vengono resi i pareri di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione e le modalità di apposizione del visto di regolarità contabile sulle determinazioni dei soggetti abilitati. Il responsabile del servizio finanziario effettua le attestazioni di copertura della spesa in relazione alle disponibilità

effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e, quando occorre, in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata secondo quanto previsto dal regolamento di contabilità.

7. In ogni caso, i pareri di regolarità contabile devono essere redatti in modo tale da consentire all'organo proponente la deliberazione di verificare le motivazioni poste dal responsabile del servizio alla base dei propri pareri.

8. Il responsabile del servizio finanziario è sempre tenuto a rendere i chiarimenti richiesti dal sindaco, dagli assessori o dai consiglieri in merito ai propri pareri e provvedimenti, collaborando attivamente con gli stessi e fornendo tutta la documentazione necessaria o comunque richiesta dagli stessi.

9. Il regolamento di contabilità disciplina le segnalazioni obbligatorie dei fatti e delle valutazioni del responsabile finanziario al sindaco, quale legale rappresentante dell'ente o presidente del consiglio comunale, al segretario ed all'organo di revisione. In ogni caso la segnalazione è effettuata entro sette giorni dalla conoscenza dei fatti. Il consiglio provvede al riequilibrio a norma dell'articolo 193 D. Lgs. n. 267/2000, entro trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, anche su proposta della giunta.

Art. - 19 Controllo di gestione

1. Il controllo di gestione deve prevedere ed individuare forme adeguate di controllo, sia settoriali che globali, che permettono di valutare l'efficacia e l'economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi preventivati.

Art. - 20 Organo di revisione economico - finanziaria

1. La composizione, le modalità di nomina e le funzioni dell'organo di revisione economico-finanziaria sono disciplinate e previste dalla legge .

PARTE QUINTA

Forme associative, di collaborazione con altri enti pubblici e di esercizio delle competenze comunali

Art. - 21 Forme associative e di cooperazione

1. Il comune, nell'esercizio delle funzioni e per l'espletamento ottimale dei servizi, privilegia, secondo criteri di sussidiarietà, il principio associativo e di cooperazione con gli altri enti locali territoriali ed enti pubblici, promuovendo e favorendo forme di collaborazione con gli stessi, al fine di coordinare ed organizzare determinati servizi.

2. Le forme di collaborazione cui il comune può ricorrere sono:

- convenzioni;
- unione di comuni;
- accordi di programma.

Art. - 22 Convenzioni

1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, il comune può stipulare apposite convenzioni con altri enti locali.

2. Le convenzioni devono essere approvate dal consiglio comunale e devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

3. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti, con l'obbligo di rendicontazione della gestione delle funzioni e dei servizi delegati.

4. Il comune può stipulare altresì e per le medesime finalità apposite convenzioni con enti privati; la disciplina delle stesse è dettata dalla legge.

Art. - 23 Unione di comuni

1. Il comune può costituire, unitamente ad uno o più comuni, un'unione di comuni finalizzata all'esercizio associato di funzioni e servizi.

2. L'unione di comuni può stipulare apposite convenzioni con altre unioni o con singoli comuni.

3. Gli organi dell'unione, presidente, giunta e consiglio, sono formati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da amministratori in carica dei comuni associati e ad essi non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti. Il presidente è scelto tra i sindaci dei comuni associati e la giunta tra i componenti dell'esecutivo dei comuni associati. Il consiglio è composto da un numero di consiglieri definito nello Statuto, eletti dai singoli consigli dei comuni associati tra i propri componenti, garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando la rappresentanza

di ogni comune.

4. L'unione ha autonomia statutaria e potestà regolamentare e ad essa si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione.

5. All'unione sono conferite dai comuni partecipanti le risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni loro attribuite. Fermi restando i vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di personale, la spesa sostenuta per il personale dell'unione non può comportare, in sede di prima applicazione, il superamento della somma delle spese di personale sostenute precedentemente dai singoli comuni partecipanti. A regime, attraverso specifiche misure di razionalizzazione organizzativa e una rigorosa programmazione dei fabbisogni, devono essere assicurati progressivi risparmi di spesa in materia di personale.

6. Previa apposita convenzione, i sindaci dei comuni facenti parte dell'unione possono delegare le funzioni di ufficiale dello stato civile e di anagrafe a personale idoneo dell'unione stessa, o dei singoli comuni associati, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, e dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, recante regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

7. Il consiglio comunale approva l'atto costitutivo e lo statuto dell'unione con la procedura e la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie. Le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse sono individuate dallo statuto dell'unione.

8. Alle unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati.

Art. - 24 Accordi di programma

1. Il comune promuove la conclusione di accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti.

2. L'accordo di programma, fra i suoi contenuti, deve:

- determinare i tempi e le modalità delle attività necessarie alla realizzazione dell'accordo;
- individuare il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;
- assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

3. A garanzia del rispetto degli impegni e degli obblighi previsti dall'accordo di programma, nell'accordo possono essere previsti:

- procedimenti di arbitrato;
- interventi surrogatori delle eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti, con imputazione dei costi e degli oneri sopportati per tali interventi ad esclusivo carico dei partecipanti inadempienti.

4. Il sindaco definisce e stipula l'accordo, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite dal presente statuto.

Art. - 25 Aziende speciali ed istituzioni

1. Il consiglio, nel rispetto delle norme di legge, può deliberare atti costitutivi di aziende speciali ed istituzioni per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile, nonché dei servizi sociali, disciplinandone gli statuti.

2. Organi delle aziende speciali e delle istituzioni sono:

- a. il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale;
- b. l'amministratore unico, ovvero il consiglio di amministrazione;
- c. il presidente del consiglio di amministrazione, se quest'ultimo è istituito;
- d. l'organo di revisione previsto dallo statuto dell'azienda speciale e dell'istituzione.

3. Tali organi sono nominati dal consiglio a maggioranza assoluta dei propri membri entro tre mesi dall'insediamento e durano in carica fino allo scioglimento dello stesso, continuando la gestione ordinaria sino alla nomina dei nuovi organi.

4. Le materie e gli aspetti relativi alle aziende speciali ed alle istituzioni la cui normazione è demandata dalla legge al presente statuto, sono disciplinate da apposito regolamento adottato dal consiglio comunale con votazione a maggioranza assoluta dei suoi membri.

PARTE SESTA

Partecipazione popolare

Art. - 26 Partecipazione popolare

1. Il comune garantisce l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica, amministrativa, economica e sociale della comunità mediante forme democratiche.

2. Il comune favorisce la formazione di organismi a base associativa e di cooperative, portatori di obiettivi economici culturali, sportivi e sociali, caratterizzati da principi e dinamiche democratiche.

3. Il comune sostiene gli enti e le associazioni operanti sul territorio, tenuto conto dell'apporto dalle stesse fornito alla vita economica, sociale, culturale e sportiva della comunità.

4. Ai soggetti di cui ai commi 2 e 3 il comune può riconoscere, a tutela di interessi diffusi e secondo il principio di sussidiarietà, il compito di concorrere alla gestione di servizi pubblici.

5. Il comune promuove forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti.

Art. - 27 Associazionismo e volontariato

1. Il comune valorizza le libere forme dell'associazionismo e del volontariato operanti nell'ambito comunale senza scopo di lucro, costituite per finalità economiche, sociali, culturali, e sportive, nonché caratterizzate da principi e dinamiche democratiche.

2. Nel riconoscere l'apporto fornito da tali soggetti alla vita della comunità, il comune può:

a) acquisire dagli stessi pareri e proposte per la soluzione di problemi attinenti ai singoli campi nei quali si estrinseca l'attività sociale dei soggetti;

b) favorirne l'accesso agevolato alle strutture, ai servizi comunali ed agli atti amministrativi, al fine di consentire il raggiungimento dei fini sociali nell'interesse della collettività;

c) promuovere forme di consultazione su singole materie con le associazioni di settore operanti nel territorio comunale, anche mediante assemblee congiunte, questionari ed il coinvolgimento in organismi di partecipazione, in commissioni comunali e gruppi di studio;

d) consentire alle associazioni ed agli altri enti di cui al comma 1 di presentare, per mezzo dei propri rappresentanti, memorie, documenti ed osservazioni utili alla formazione di atti normativi comunali, di atti amministrativi e di pareri da parte degli organi di governo o degli uffici comunali.

3. L'organo di governo o l'ufficio comunale, competente in relazione alle proposte formulate dai soggetti di cui al comma 1, ha l'obbligo di esaminare le stesse, motivando l'eventuale mancato accoglimento delle proposte.

4. Il comune può concedere ai soggetti di cui al comma 1, in relazione alle risorse

disponibili, concreti aiuti organizzativi, strumentali ed economici per il perseguimento delle finalità sociali considerate di rilevante interesse per la comunità.

Art. - 28 Consiglio comunale dei ragazzi

1. Il comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita della comunità, può promuovere l'istituzione del *consiglio comunale dei ragazzi*.

2. Il consiglio comunale dei ragazzi, per mezzo di deliberazioni, fornisce all'amministrazione comunale pareri e proposte non vincolanti, con riferimento ad interventi attuati o da attuarsi nelle seguenti materie: istruzione, ambiente, assistenza ai giovani ed agli anziani, rapporti con l'associazionismo e con organismi legati alla tutela dell'infanzia e dell'adolescenza (ad esempio: Unicef), cultura e spettacolo, sport, giochi e tempo libero.

3. Le modalità di elezione e funzionamento del consiglio comunale dei ragazzi sono disciplinate da apposito regolamento.

Art. - 29 Consultazione e assemblee pubbliche

1. Il sindaco o il consiglio comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi o singoli cittadini, possono deliberare la consultazione della popolazione o di settori della stessa individuati per fasce d'età, attività lavorativa, interessi o localizzazione sul territorio comunale, per raccoglierne l'opinione su specifici progetti ovvero su attività intraprese o da intraprendere.

2. Le modalità di consultazione ed i mezzi attraverso i quali si richiede di esprimere la propria opinione sono stabiliti da apposito regolamento consiliare, approvato con votazione a maggioranza assoluta.

3. Il risultato della consultazione equivale ad un parere non vincolante per l'organo che ha deliberato la stessa, il quale può discostarsi dall'indicazione maggioritaria della popolazione motivando le proprie ragioni.

4. I risultati delle consultazioni devono essere riportati negli atti comunali relativi, che ne devono fare specifica menzione.

5. Alla consultazione possono partecipare tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune, nonché, se previsto dalla singola consultazione, i cittadini dell'Unione europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio comunale.

6. La consultazione può essere indetta anche per categorie di giovani non ancora elettori, purché abbiano compiuto i sedici anni nel giorno della consultazione.

7. Gli organi di governo possono indire assemblee pubbliche per informare la cittadinanza in merito all'attività del comune, agli obiettivi che l'amministrazione intende perseguire ed alle opere che intende realizzare.

8. Ogni organo di governo comunale può istituire consulte multilaterali che prevedano la partecipazione diretta dell'organo e di associazioni o enti che svolgono servizi pubblici o di pubblica utilità nell'ambito del territorio comunale. Le modalità d'istituzione e di funzionamento delle consulte, nonché la composizione delle stesse, sono disciplinate da apposito regolamento consiliare, approvato a maggioranza assoluta.

Art. - 30 Riunioni e assemblee

1. Il comune assicura ai cittadini l'esercizio del diritto costituzionale di riunirsi ed associarsi liberamente per il libero svolgimento, in forme democratiche, di attività politiche, economiche, sociali, religiose, culturali, sportive e ricreative.

2. A tal fine l'amministrazione mette a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali, che si riconoscono nei principi della Costituzione, gli spazi pubblici comunali, secondo le modalità stabilite da apposito regolamento.

Art. - 31 Istanze, petizioni e proposte

1. Tutti i cittadini aventi diritto al voto per l'elezione del consiglio comunale possono presentare, in forma singola o associata, istanze e petizioni dirette a promuovere interventi da parte degli organi di governo per la migliore tutela di interessi collettivi. Le istanze devono essere sottoscritte da uno o più elettori e ad esse risponde la giunta; le petizioni devono essere sottoscritte da almeno 100 elettori e ad esse risponde il consiglio comunale.

2. La popolazione può esercitare iniziative volte all'adozione di atti amministrativi e normativi di competenza consiliare. L'iniziativa si esercita mediante proposte sottoscritte da almeno 200 cittadini aventi diritto al voto per l'elezione del consiglio comunale. Le modalità di presentazione ed i requisiti per l'ammissibilità delle proposte sono disciplinate da apposito regolamento consiliare, deliberato a maggioranza assoluta dei componenti.

3. Le istanze e le petizioni devono contenere in modo chiaro la questione sottoposta all'organo o la soluzione proposta, recando in calce le firme autenticate, nei modi di legge, dei sottoscrittori, nonché il recapito del primo firmatario.

4. Gli organi competenti rispondono alle istanze ed alle petizioni nel termine di 45 giorni decorrenti dalla data di protocollo, motivando le proprie determinazioni ovvero precisando le cause di eventuali ritardi nell'esame. In tale ultima ipotesi, gli organi competenti devono comunque fornire adeguata risposta nel termine di 3 mesi dalla data di protocollo.

5. In caso di mancato rispetto dei termini suddetti il primo firmatario può rivolgersi all'ufficio del difensore civico.

Art. - 32 Referendum

1. Sono consentiti referendum consultivi, propositivi o abrogativi in materia di esclusiva competenza comunale.

2. Non sono ammessi referendum:

- a) in materia di tributi locali e di tariffe;
- b) su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
- c) su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.

3. Le norme del presente statuto e del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale possono essere oggetto unicamente di referendum consultivi.

4. Il referendum è indetto quando a richiederlo sono, anche disgiuntamente:

- a) il dieci per cento degli iscritti nelle liste elettorali del comune; a tal fine il numero di richiedenti è individuato tenuto conto degli iscritti risultanti nelle stesse al 31

dicembre dell'anno precedente a quello di deposito della richiesta di indizione del referendum;

- b) il consiglio comunale, con deliberazione a maggioranza assoluta;
- c) il sindaco, previo parere conforme della giunta comunale;

5. I referendum non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali comunali, né tenersi nei sette mesi precedenti la scadenza naturale del mandato del consiglio comunale.

6. Apposito regolamento consiliare, adottato a maggioranza assoluta, disciplina le modalità di redazione dei testi da sottoporre al voto, i presupposti di ammissibilità degli stessi e quanto necessario allo svolgimento del referendum.

7. In particolare il regolamento deve prevedere:

- a) i requisiti di ammissibilità dei testi sottoposti a referendum e l'organo competente a decidere in merito;
- b) i tempi richiesti dalla procedura referendaria, compresi quelli di raccolta delle sottoscrizioni nell'ipotesi di referendum indetto su richiesta della cittadinanza;
- c) le condizioni di accoglimento;
- d) le modalità organizzative;
- e) le ipotesi di revoca e sospensione della procedura;
- f) le modalità di attuazione.

8. Il testo sottoposto a referendum è approvato se ha partecipato alla votazione la maggioranza dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune alla data del referendum e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

9. Se ad un referendum consultivo ha partecipato la maggioranza dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune alla data del referendum, entro 15 giorni dalla pubblicazione del risultato il sindaco è tenuto a sottoporre lo stesso all'organo competente in relazione alla materia oggetto di consultazione, invitandolo a prendere i provvedimenti necessari all'attuazione di quanto espresso dalla cittadinanza, ovvero a motivare adeguatamente l'eventuale mancato accoglimento dell'indicazione emersa dalla votazione. Dal momento in cui il sindaco sottopone il risultato referendario all'organo competente, quest'ultimo motiva entro 60 giorni il mancato accoglimento dell'indicazione emersa dalla votazione, ovvero adotta tutti i provvedimenti necessari all'attuazione dell'indirizzo emerso dalla consultazione entro 6 mesi. Qualora successivamente all'esito referendario e prima della scadenza dei termini di cui al periodo precedente dovesse verificarsi lo scioglimento del consiglio comunale, gli stessi si intendono decorrenti dalla prima seduta del nuovo consiglio.

10. Se un referendum propositivo o abrogativo è approvato, il sindaco cura la pubblicazione dei risultati e del testo approvato nelle forme di legge.

Art. - 33 Diritto di accesso e di informazione

1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge e quelli la cui diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

2. Il regolamento in materia assicura ai cittadini, singoli e associati, il diritto di accesso

agli atti amministrativi e disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi; individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti; detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano; assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione

3. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione, il comune assicura agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni l'accesso alle strutture ed ai servizi.

4. Nel periodo precedente le elezioni del consiglio comunale, stabilito dalla legislazione vigente, l'informazione relativa ai candidati alla carica di sindaco, alle liste collegate ed al relativo programma amministrativo è garantita mediante pubblicazione all'albo pretorio nelle forme di cui all'art. 38.

Art. - 34 Difensore Civico

1. Il comune può stipulare apposita convenzione per assicurare ai cittadini la possibilità di richiedere l'intervento del difensore civico provinciale.

2. Il difensore civico interviene quale garante del buon andamento e dell'imparzialità dell'amministrazione nei confronti dei cittadini, con riferimento ad atti o comportamenti del comune e dei suoi uffici relativamente alle funzioni da essi svolte, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.

PARTE SETTIMA

Fonti normative comunali

Art. - 35 Principi e statuto

1. Gli organi di governo esercitano le proprie funzioni nel rispetto dei principi stabiliti dalle norme sovraordinate inderogabili e dal presente statuto.

2. Gli organi di governo disciplinano le materie di competenza ricorrendo agli strumenti normativi previsti e richiesti dalla normativa richiamata al comma 1; qualora la materia possa essere disciplinata con strumenti normativi diversi, gli organi di governo prescelgono quello in grado di garantire la massima celerità ed efficacia nell'azione amministrativa.

3. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dal consiglio con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.

Art. - 36 Regolamenti

1. Gli organi di governo emanano regolamenti:

- a. nelle materie ad essi demandate dalla legge e dallo statuto;
- b. in tutte le altre materie di competenza comunale.

2. Il consiglio adotta i regolamenti nelle materie di propria competenza; spetta a ciascun consigliere, nonché alla giunta comunale, il potere di proposta in ordine all'adozione, abrogazione o modifica dei regolamenti di competenza consiliare.

3. La giunta adotta i regolamenti nelle materie che la legge ed il presente statuto non riservano ad altri organi di governo.

4. I regolamenti e le relative modifiche sono soggetti a pubblicazione all'albo pretorio nelle forme di legge e secondo le modalità previste dal successivo art. 38.

5. L'organo emanante, oltre a curare la pubblicazione dei regolamenti all'albo pretorio, favorisce la conoscenza degli stessi da parte della comunità, facendo anche ricorso a mezzi informatici. In caso di difformità fra il testo pubblicato nelle forme di cui all'art. 38 comma 1 e quanto diffuso mediante altri mezzi, resta ferma la validità del primo ad ogni fine.

6. Ai sensi dell'art. 7 *bis* comma 1 D. Lgs. n. 267/2000, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 euro a 500,00 euro.

Art. - 37 Ordinanze

1. Il sindaco, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e del presente statuto, emana ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui al D. Lgs. n. 267/2000; tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati.

2. Le ordinanze di cui al comma 1 sono pubblicate per 15 giorni consecutivi all'albo

pretorio nelle forme di cui all'art. 38.

3. Ai sensi dell'art 54 comma 8 D. Lgs. n. 267/2000, i poteri previsti dal comma 1 competono anche al sostituto del sindaco, nell'ipotesi di esercizio delle funzioni spettanti a quest'ultimo.

4. Le ordinanze a carattere individuale devono essere notificate al destinatario nelle forme di legge.

5. Ai sensi dell'art. 7 *bis* comma 1 *bis* D. Lgs. n. 267/2000, per le violazioni delle ordinanze adottate dal sindaco sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 euro a 500,00 euro.

Art. - 38 Albo pretorio e pubblicità dei provvedimenti

1. Gli atti normativi, le delibere e qualsiasi altro provvedimento o avviso per il quale la legge, il presente statuto o le altre fonti comunali richiedano si proceda a pubblicazione legale sono pubblicati mediante inserimento sul sito informatico istituzionale del comune, all'interno di una sezione apposita denominata albo pretorio.

2. La modalità di inserimento e di collocazione dei provvedimenti nel sito informatico devono garantire l'accessibilità ai documenti, l'integralità del testo reperibile e, per quanto possibile, la facilità di lettura e di esportazione di copia.

3. Gli organi di governo emananti gli atti suscettibili di pubblicazione sul sito informatico, ovvero destinatari degli ulteriori documenti da pubblicare, possono favorire la conoscenza degli stessi da parte della comunità, facendo ricorso anche ad ulteriori mezzi informatici. In caso di difformità fra il testo pubblicato nella sezione albo pretorio del sito istituzionale e quanto diffuso mediante altri mezzi, resta ferma la validità del primo ad ogni fine.

PARTE OTTAVA

Norme transitorie e finali

Art. - 39 Rapporti con altre fonti e norme richiamate

1. L'entrata in vigore di nuove leggi ed atti normativi contenenti principi e disposizioni che costituiscono limiti inderogabili per l'autonomia normativa del comune comporta l'abrogazione tacita delle norme statutarie e delle altre fonti comunali con esse incompatibili.

2. L'entrata in vigore di norme sovraordinate inderogabili, che impongono modifiche al presente statuto o ad altre fonti normative e provvedimenti adottati, comportano a carico dell'organo di governo competente l'obbligo di provvedere in ordine all'aggiornamento delle predette norme comunali in senso conforme a tali disposizioni.

3. I rinvii ad articoli di legge o ad altre norme sovraordinate operati dal presente statuto, così come i riferimenti agli stessi, devono intendersi estesi alle ulteriori modifiche e/o integrazioni che le disposizioni richiamate dovessero aver subito o subire, nonché alle norme introdotte in sostituzione di quelle richiamate.

Art. - 40 Iter di approvazione del presente statuto ed entrata in vigore

1. Il presente statuto, successivamente all'approvazione da parte del consiglio nelle forme previste dall'art. 6 D. Lgs. n. 267/200, e quindi pubblicato nel bollettino ufficiale della regione; lo statuto è altresì pubblicato per trenta giorni consecutivi sull'albo pretorio del comune, secondo le modalità previste dall'art. 38, nonché inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

2. Esauriti gli adempimenti di cui al comma precedente, lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione sull'albo pretorio del comune.

Art. - 41 Entrata in vigore del presente statuto e rapporti con le norme e provvedimenti comunali esistenti

1. I regolamenti, le ordinanze e tutte le altre fonti comunali entrate in vigore prima del presente statuto conservano la propria validità ed efficacia sino all'abrogazione ovvero alla modifica da parte degli organi di governo competenti.

2. Gli organi di governo competenti provvedono ad apportare alle normative comunali esistenti le modifiche rese necessarie dall'introduzione del presente statuto.

3. Gli organi di governo provvedono ad emanare gli atti normativi richiesti e previsti dal presente statuto nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti dallo stesso.

Art. - 42 Entrata in vigore del presente statuto e rapporti con gli organismi esistenti

1. Le commissioni, i gruppi di studio e tutti gli organismi nominati e formati prima dell'entrata in vigore del presente statuto, nonché le cariche attribuite, conservano la propria validità e proseguono nell'esercizio delle proprie funzioni sino alla scadenza prevista ovvero sino allo scioglimento od alla revoca delle stesse da parte degli organi competenti.

Successivamente alla scadenza od allo scioglimento ed alla revoca può procedersi al rinnovo di tali commissioni, gruppi di studio, organismi e cariche solo se le modalità di formazione e nomina, nonché le funzioni alle stesse attribuite, risultano compatibili con le disposizioni del presente statuto e le norme dallo stesso richiamate.